

## Protezione internazionale e vittime di tratta

### Valutazione di credibilità, dovere di cooperazione istruttoria e forme di protezione

di Pier Francesco Pompeo

Research Officer EUAA

La recente Ordinanza n. 676/2022 del Giudice di legittimità affronta l'esame del sistema "multilivello" che delinea la posizione delle vittime di tratta come possibili soggetti di protezione internazionale.

#### 1. Premessa

Un interessante inquadramento dei punti di contatto tra il fenomeno della tratta e la disciplina dell'asilo viene delineato nella analisi svolta nella recente ordinanza della Cassazione n. 676 del 12 gennaio 2022. La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza della Corte che ha gradualmente fatto emergere la necessità di tenere in considerazione le particolarità delle vicende di tratta, concentrandosi al momento principalmente sulle vittime di sfruttamento sessuale, per poterne operare un inquadramento giuridico corretto.<sup>1</sup> Ciò in riferimento da un lato alla stretta correlazione tra tratta e fenomeno migratorio generale,<sup>2</sup> e dall'altro alla necessità di una lettura di quest'ultimo anche in una dimensione di genere.<sup>3</sup>

L'ordinanza muove da una decisione della Corte d'Appello di Catanzaro, che aveva rigettato la domanda proposta da una richiedente protezione di cittadinanza nigeriana, dalla cui vicenda sembravano emergere diversi elementi inquadrabili come aspetti caratterizzanti il vissuto di una vittima di tratta. Il Giudice Territoriale non aveva ritenuto la ricorrente credibile, a causa della illogicità e delle lacune in alcuni aspetti della narrazione. La Corte d'Appello aveva ulteriormente affermato che pur volendo superare i dubbi in punto credibilità, in ogni caso, l'avvio alla prostituzione attraverso l'inganno e il mantenimento dello stato di soggezione mediante l'utilizzo di mezzi di coercizione non potevano essere qualificati come atti persecutori poiché privi di natura politica. Anche ammettendo una lettura dei fatti narrati come espressione del fenomeno della tratta a fini di sfruttamento sessuale, questi rappresentavano comunque secondo la ricostruzione della Corte d'Appello vicende squisitamente personali irrilevanti ai fini della protezione internazionale. La Corte di Cassazione individua in questa linea argomentativa, posta alla base del rigetto, un duplice ordine di errori, accogliendo tre motivi di ricorso.

In via preliminare nell'Ordinanza si riconosce l'estrema complessità del fenomeno della tratta,<sup>4</sup> che si modula su più dimensioni, e si sottolinea come la normativa in materia preveda in risposta una molteplicità di strumenti, mettendone in rilievo l'articolazione in più livelli. Viene quindi evidenziato

---

<sup>1</sup> Per una esposizione delle "questioni aperte" in materia all'interno della Giurisprudenza di legittimità si faccia riferimento alle Ordinanze interlocutorie n. 11495, 11496 e 11497 del 2021, con cui è stata disposta la discussione in pubblica udienza di casi riguardanti possibili vittime di tratta. Per un generale inquadramento della rilevanza degli indicatori di tratta nella cooperazione istruttoria si veda ex plurimis Cass. Ord. n. 24573/2020 e infra nota 24.

<sup>2</sup> Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 2020 (<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/086/90/PDF/G2008690.pdf?OpenElement>)

<sup>3</sup> Sull'importanza di una interpretazione della disciplina dell'asilo che tenga conto anche dell'ottica di genere, tra le altre, Cass. Ord. n. 16172/2021

<sup>4</sup> Per riferimenti a definizioni normative di tratta si veda l'art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, (Convenzione di Palermo), adottato nel 2000 e ratificato dall'Italia nel 2006, (<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/864/it>) o per una definizione più ampia in ambito Eurounitario l'art. 2 della Direttiva 2011/36/EU (Direttiva Anti-trafficking) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN>).

come l'interesse ad una azione di contrasto alla dimensione criminale si accompagni alla necessità della protezione e della tutela delle vittime, e che quindi le vicende abbiano potenzialmente risvolti sia in ambito penale che civile. Nell'analisi svolta in questo commento ci si sofferma sul secondo aspetto, e sul ruolo prioritario che può avere, a fronte di determinate condizioni individuali, la protezione internazionale. La Corte procede a un esame del sistema "multilivello" che delinea la posizione delle vittime di tratta come possibili soggetti di protezione internazionale, ricapitolando gli strumenti di diritto internazionale,<sup>5</sup> sovranazionale,<sup>6</sup> eurounitario<sup>7</sup> e la corrispondente normativa italiana,<sup>8</sup> integrandoli con una analisi delle rispettive evoluzioni giurisprudenziali.<sup>9</sup> In particolare all'interno dell'ampia riflessione svolta sull'inquadramento normativo del fenomeno, si può individuare una chiara articolazione delle modalità di adempimento del dovere di cooperazione istruttoria e delle condizioni che devono essere verificate ai fini della concessione dello status o delle protezioni minori. L'accoglimento dei motivi della parte viene strutturato in un ragionamento che si conclude con la statuizione di tre principi di diritto.

## **2. Il dovere di cooperazione istruttoria: una lettura contestualizzata della vicenda e delle allegazioni.**

### **2.1. La valutazione di credibilità: una analisi della narrazione alla luce degli indicatori di tratta.**

L'Ordinanza concentra in primo luogo la propria analisi sul mancato adempimento da parte del Giudice Territoriale del proprio dovere di cooperazione istruttoria, che si è riflesso in una valutazione della credibilità della richiedente effettuata in modo errato e in un inquadramento scorretto delle allegazioni di parte. Il contesto rappresentato dalla ricorrente aveva sin da subito presentato delle peculiarità alla luce delle quali si imponeva l'utilizzo di fonti esterne e specifiche. La Corte afferma che, una volta che siano emerse nella narrazione delle vicissitudini potenzialmente riconducibili al fenomeno della tratta, solo l'utilizzo di parametri esterni rilevanti in riferimento a tale specifica dimensione consente una valutazione effettiva del racconto e una qualificazione appropriata delle allegazioni della parte. Come noto le autorità giurisdizionali sono tenute a una analisi della narrazione svolta dai richiedenti asilo che sia calibrata sulle fonti disponibili in materia per poterla inquadrare nel modo giuridicamente corretto. La pertinenza e specificità delle fonti è però correlata alle circostanze del caso e alle connotazioni delle singole vicende. La provenienza della ricorrente dal sud della Nigeria, la rappresentazione di una condizione di servitù prima della partenza, in cui relazioni familiari si intrecciavano con uno stato di soggezione sociale, la vicenda migratoria legata alla cessione a un trafficante che attraversando il Sahara la aveva portata prima in Libia e poi in Italia, con il fine specifico di indurla alla prostituzione, rappresentavano quindi tutti aspetti del narrato che avrebbero chiaramente richiesto una indagine particolare.

Tale consapevolezza della situazione deve portare a una lettura contestualizzata delle vicende narrate già in fase di analisi della credibilità. Come notato dalla Procura Generale, la cui requisitoria è richiamata nell'Ordinanza sul punto della plausibilità, in particolare la valutazione di credibilità

<sup>5</sup> Nel Protocollo addizionale citato alla nota 4 si veda in particolare la *clausola di salvaguardia* di cui all'art. 14, che prevede il coordinamento con la normativa in materia di protezione internazionale.

<sup>6</sup> Si veda la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Convenzione di Varsavia) ratificata dall'Italia nel 2010 che similmente lascia impregiudicate le disposizioni di diritto umanitario e di protezione internazionale (<https://rm.coe.int/168047cd70>)

<sup>7</sup> Si veda la previsione contenuta nella Direttiva 2011/32/EU, citata alla nota 4, che pur concentrandosi sugli aspetti penalistici delle risposte normative al fenomeno all'art. 11.6 opera un collegamento tra la protezione specifica offerta alle vittime di tratta e la normativa inerente la protezione internazionale contenuta nella Direttiva 2004/83/CE (Direttiva Qualifiche).

<sup>8</sup> Sulla esistenza di una dimensione "integrata" della lotta alla tratta in ambito penale, v. P. Maggio, *Il Contrasto alla tratta di esseri umani fra garanzie del reo e tutela delle vittime*, in *Migrazioni, Diritto, Società*, a cura di Ciaffi, Parisi, Patti in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, ISSN 0557-1391, Vol. 59, N° 4, 2016.

<sup>9</sup> In particolare per l'evoluzione della giurisprudenza CEDU in materia di tratta si veda il Factsheet – *Trafficking in Human Beings*, Febbraio 2022, preparato dalla Press Unit della Corte ([https://www.echr.coe.int/Documents/FS\\_Trafficking\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Trafficking_ENG.pdf)) e più in generale lo spazio dedicato alla Tratta nella Guida sull'Art. 4 preparato dal Registry della Corte: *Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights*, Dicembre 2021, ([https://www.echr.coe.int/documents/guide\\_art\\_4\\_eng.pdf](https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_4_eng.pdf)).

estrinseca non si è svolta in maniera corretta, in quanto su nessuno dei punti contestati: «il Collegio ha ritenuto di adempiere al proprio dovere di cooperazione istruttoria, confrontandosi con dei riscontri esterni di verosimiglianza, contestualizzando gli elementi enucleati all'interno del mondo di provenienza della ricorrente»<sup>10</sup>. Alla luce della normativa in materia e come già ampiamente affermato dalla Corte di Cassazione,<sup>11</sup> infatti il giudizio di plausibilità deve essere riferito alle caratteristiche personali e al contesto di provenienza della persona che abbia narrato la vicenda, includendo nella analisi i ruoli e le aspettative di genere.<sup>12</sup>

L'Ordinanza chiarisce in maniera molto precisa come la cooperazione avrebbe dovuto essere declinata nel caso concreto: «poiché la tratta di esseri umani è un fenomeno transazionale di particolare complessità, le informazioni che il giudice deve assumere ai fini di un corretto inquadramento della vicenda non possono limitarsi alle informazioni sul paese di origine ma devono necessariamente riguardare anche i paesi di transito -come peraltro prevede l'art. 8 del D.Igs. 25/2008- e anche le informazioni sulla struttura del fenomeno, pertinenti ed adeguate ad una corretta ricostruzione dei fatti». Centrale quindi nel dovere di cooperazione è l'acquisizione di informazioni tratte da fonti affidabili al fine di verificare effettivamente la logicità della narrazione; senza che tale valutazione si risolva nell'enunciazione soggettiva di affermazioni apodittiche di non plausibilità. Nel caso concreto, in violazione di tale disposizione, il giudice peraltro aveva anche tralasciato di considerare le fonti allegate dalla parte come la relazione della rete anti-tratta,<sup>13</sup> le linee guida sull'identificazione delle vittime di tratta redatte dall' UNHCR in collaborazione con la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo,<sup>14</sup> e le informazioni sul paese di origine contenute nei rilevanti Report EASO. In particolare, l'Ordinanza si sofferma sulla centralità delle menzionate linee guida per l'identificazione delle vittime di tratta, quale strumento di supporto nella valutazione delle domande in casi simili. Le linee guida individuano proprio nella mancanza di chiarezza riguardo alcuni specifici aspetti della vicenda migratoria non un indice di implausibilità, ma al contrario un punto potenzialmente significativo nella lettura complessiva degli indicatori di tratta. Un racconto *contraddittorio* e *frammentato* da cui comunque emergano elementi costitutivi della tratta (*reclutamento, violenze subite, vendita*) può avvalorare la lettura di altri possibili indici di una vicenda toccata dal fenomeno.<sup>15</sup> Pertanto una volta riscontrata la sussistenza di indicatori che evidenziano la possibile connessione dei fatti narrati con un fenomeno di tratta più ampio e complesso, è dovere del giudice acquisire le informazioni necessarie a un corretto inquadramento della vicenda, superando anche le eventuali mancanze della parte in punto di qualificazione.

<sup>10</sup> Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Requisitoria RG 23297/2020 ([https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/RG\\_23297-2020.pdf](https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/RG_23297-2020.pdf))

<sup>11</sup> Vedi, *ex plurimis*, quanto Statuito dalla Corte: «Il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero anche lo stesso giudizio di ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese europeo; deve invece farsi -come suggerisce anche una specifica pubblicazione dell'EASO in materia (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, p. 196)- valutando la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura». Cass. Ord. n. 6738/2021

<sup>12</sup> «L'obbligo di tenere conto del genere nell'esame della situazione individuale e delle circostanze personali di un richiedente significa prendere in considerazione i ruoli e le aspettative di genere e le relazioni di potere in termini di genere nel paese di origine, oltre ad altri fattori.» in EASO, Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo, 2018, p. 186 ([https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA\\_IT.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence-and-Credibility-Assessment-JA_IT.pdf))

<sup>13</sup> Per motivi di economia non ci si sofferma in questa sede sul meccanismo del referral e sul funzionamento degli enti anti-tratta, si rinvia per una trattazione esaustiva dell'argomento v. infra nota 16.

<sup>14</sup> UNHCR e Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral ([https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali\\_identificazione-vittime-di-tratta.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf))

<sup>15</sup> Ivi in Svolgimento del colloquio p. 51

## **2.2. Un breve inquadramento contestuale delle vicende di tratta a fini di sfruttamento sessuale di giovani donne provenienti dalla Nigeria.**

In particolare può essere utile ricordare come la prima edizione delle linee guida (2016) contenesse un set di indicatori focalizzato sulle giovani donne provenienti dalla Nigeria vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale,<sup>16</sup> alla luce della assoluta centralità e rilevanza, anche numerica, di tale contesto di provenienza in una analisi del fenomeno complessivo. In questo senso può essere interessante riportare brevemente i dati rilevanti contenuti nell'ultimo report della Direzione Generale Migrazione e Affari Interni della Commissione Europea sulla tratta. Disaggregando i dati per nazionalità e genere si può constatare come la Nigeria abbia costituito nel biennio 2017-18, confermando peraltro il trend riscontrato nel precedente periodo di analisi, il primo paese extraeuropeo d'origine per numero di vittime di tratta all'interno dell'Unione Europea, con un'incidenza altissima di donne tra le vittime (92%) ben al di sopra della media generale tra i paesi di provenienza non-UE (56%).<sup>17</sup> Dallo stesso report emerge come la Nigeria fosse anche il paese di origine che aveva la percentuale più alta di persone destinate a fini di sfruttamento sessuale tra le vittime di tratta (68%).<sup>18</sup> I dati raccolti dallo Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) riguardo il 2017, sono esemplificativi di tale fenomeno: dei 119.000 migranti arrivati in Italia quell'anno 18.185 erano Nigeriani, e tra questi 5.425 erano donne, OIM Italia aveva stimato che l'80% di queste donne potessero essere potenziali vittime di tratta e che il 94% delle vittime provenisse dallo stato di Edo.<sup>19</sup> La rotta più utilizzata partendo dal sud della Nigeria, attraversava il Sahara arrivando in Libia, portandole in Italia attraverso il Mediterraneo Centrale.<sup>20</sup> Il report di EASO, Sex Trafficking of Nigerian Women del 2021, riscontrando una continuità con i rilievi fatti nel precedente report del 2015, conferma tali dati e delinea ancora più chiaramente il profilo della maggioranza delle donne nigeriane vittime di tratta: originarie del sud della Nigeria, in particolare dello stato di Edo e della città di Benin City, con un'età compresa tra il 17 e i 28 anni, con un livello di istruzione medio basso o analfabete e con situazioni familiari alle spalle particolarmente instabili, per quanto non appartenenti necessariamente agli strati più poveri della popolazione.<sup>21</sup> Secondo il report spesso le vittime vengono individuate nel contesto di provenienza sulla base di molteplici fattori di vulnerabilità, figlie di famiglie monoparentali o poligame, frequentemente soggette in passato a mutilazioni genitali e già in condizione di subalternità socio-economica. Rispetto alle situazioni di provenienza quindi l'espatrio viene presentato anche come una alternativa di mobilità sociale. La percezione ambivalente nei contesti di origine, rispetto all'impatto che la partenza può avere sulla vita delle vittime di tratta, e la mancanza di una percezione reale dei rischi che questa comporta, è ampiamente descritta nei report di EASO. Le vittime pertanto abitualmente presentano un rapporto estremamente complesso con la rete che ne ha organizzato l'arrivo in Europa, in cui la coercizione fa leva anche sulle vulnerabilità individuali di matrice socio-culturale.<sup>22</sup> Le organizzazioni criminali create per la gestione di tali flussi presentano una connessione sostanziale tra le strutture di reclutamento nei paesi di origine e la gestione delle reti in arrivo. È interessante in

<sup>16</sup> Per una analisi esaustiva delle novità introdotte e un commento all'ultimo aggiornamento delle linee guida si veda M. G. Giammarinaro, F. Nicodemi, *L'edizione aggiornata delle Linee Guida sull'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Un passo avanti nell'adozione di strumenti di coordinamento tra i sistemi della protezione internazionale e della protezione delle vittime di tratta e di meccanismi standardizzati di referral. Le possibili ulteriori prospettive*, in questa rivista (<https://www.questionegiustizia.it/articolo/1-edizione-aggiornata-delle-linee-guida-su-l-identificazione-delle-vittime-di-tratta-tra-i-richiedenti-protezione-internazionale-e-procedure-di-referral>).

<sup>17</sup> Commissione europea, Direzione generale della Migrazione e degli affari interni, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, Publications Office, 2020, <https://data.europa.eu/doi/10.2837/897741>, pp. 30-31

<sup>18</sup> Ivi p. 28

<sup>19</sup> IOM, 'Voodoo Curses' Keep Victims of Trafficking Under Bondage, marzo 2019, disponibile su: <https://www.iom.int/news/voodoo-curses-keep-victims-trafficking-under-bondage>

<sup>20</sup> IOM, Human Trafficking Through The Central Mediterranean Route: Data, Stories And Information, 2017, disponibile su: [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOMReport\\_Trafficking.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOMReport_Trafficking.pdf)

<sup>21</sup> EASO, Nigeria Trafficking in Human Beings Country of Origin Information Report, Aprile 2021, p. 16 disponibile su: [https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021\\_04\\_EASO\\_COI\\_Report\\_Nigeria\\_Trafficking\\_in\\_Human\\_Beings.pdf](https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_Human_Beings.pdf), p. 19

<sup>22</sup> Ivi pp. 20-22

questo senso la lettura dei dati del rapporto del Ministero dell'Interno con focus sulla tratta in Italia, da cui risulta come tanto tra le vittime quanto tra i soggetti denunciati e/o arrestati per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale globalmente, si riscontri nel periodo 2016-2019, una netta prevalenza di cittadini nigeriani.<sup>23</sup>

### **2.3. Il dovere di cooperazione istruttoria: il corretto inquadramento delle allegazioni di parte.**

Una corretta lettura di queste circostanze sociali ed economiche, tra le caratteristiche del contesto di provenienza, risulta quindi essenziale ai fini di una qualificazione appropriata delle allegazioni di parte. Come chiarito dall'Ordinanza non è necessario che la vittima sia in grado (o in condizione) di qualificare come manifestazione della tratta gli eventi che le sono accaduti e che racconta, chiarendo che l'onere della parte sussiste in un dovere di allegazione.<sup>24</sup> Allo stesso modo è irrilevante, alla luce della normativa in materia,<sup>25</sup> che la vittima dichiari di essere consenziente, se al tempo stesso emerge oggettivamente dal racconto l'uso dei mezzi di coercizione e di assoggettamento di cui si è detto.<sup>26</sup> La condizione strutturale di vulnerabilità, frutto di una dimensione sistemica di violenza di genere e di instabilità socioeconomica,<sup>27</sup> alla base della tratta rende necessaria una declinazione specifica del dovere di cooperazione istruttoria. La asimmetria nelle relazioni di potere tra gruppi sociali in determinati contesti può rendere infatti estremamente complessa una presa di consapevolezza rispetto alla propria condizione e comportare una reticenza nella rappresentazione di determinati aspetti della stessa.

In questo senso l'Ordinanza supera la necessità di una auto-identificazione da parte della vittima,<sup>28</sup> mediante una forma di cooperazione istruttoria con la richiedente che non comporta una sostituzione ad essa. Come affermato in conclusione nel primo principio di diritto: «In tema di tratta ai fini di avvio alla prostituzione il richiedente asilo ha l'onere di allegare i fatti, ma non di qualificarli, compito questo del giudice che deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrali, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul paese di origine e sui paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno (...)».

### **2.4. Coordinamento tra condizione di vittima di tratta e protezione internazionale: atti persecutori e appartenenza a un determinato gruppo sociale.**

Una volta operata quindi una corretta contestualizzazione della vicenda, che abbia tenuto conto di tutti gli elementi specifici del caso individuale, la Corte procede a chiarire in quali casi l'applicazione della normativa riguardante la protezione internazionale rappresenti lo strumento più appropriato di tutela. I dati contenuti nei report sopra riportati trovano un riscontro concreto in quanto affermato nell'Ordinanza, che pur ribadendo la necessità di un esame assolutamente individuale di ogni domanda di protezione afferma come debba «quindi osservarsi, in linea generale, che la tratta a scopo di prostituzione è connotata da crimini quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le percosse, la negazione di cure mediche, il sequestro

<sup>23</sup> Ministero dell'Interno, La Tratta di Esseri Umani in Italia Focus, marzo 2021. Il report è disponibile su: [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/202104/focus\\_la\\_tratta\\_10mar2021\\_10.30.doc1.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/202104/focus_la_tratta_10mar2021_10.30.doc1.pdf), lo stesso trend sembra confermato per il 2020, per cui però il report non presenta ancora dati consolidati ma provvisori.

<sup>24</sup> In questo senso l'Ordinanza riprende in chiave estensiva un orientamento su cui si erano già espresse anche Cass. Ord. n. 32083/2021, e successivamente Cass. Ord. n. 1750/2021

<sup>25</sup> V. Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini, cit. alla nota 4, che all'art. 3 lett. b prevede che «Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato».

<sup>26</sup> Per un approfondimento sulla irrilevanza del consenso in particolare v. M. G. Giammarinaro, *The victim's consent in international law and case law* (<https://giammarinaro.net/en/the-victims-consent-in-international-law-and-case-law/>).

<sup>27</sup> Frontex, Trafficking in Human Beings from Africa, in *Risk Analysis for 2018*, p. 36 disponibile su: ([https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk\\_Analysis/Risk\\_Analysis/Risk\\_Analysis\\_for\\_2018.pdf](https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf))

<sup>28</sup> Sull'autoidentificazione v. nota 14: UNHCR e Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo cit., pp. 84-85

dei documenti di identità e la limitazione di libertà personale, che costituiscono gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona».<sup>29</sup>

All'interno di questa cornice, ai fini del riconoscimento dello Status di rifugiato è, come sempre, necessario verificare l'appartenenza a un determinato gruppo sociale e il rischio attuale di subire atti persecutori collegati a tale appartenenza, in caso di rimpatrio. La Corte dopo aver esaminato il percorso di progressiva specificazione dei diritti fondamentali e la conseguente lettura estensiva della protezione internazionale improntata alla tutela di differenti forme di vulnerabilità, riafferma la possibilità, di individuare nell'appartenenza al genere femminile l'identificazione con un particolare gruppo sociale ai sensi dell'art. 8 d) del D. Lgs. 251/2007. Nelle forme qui analizzate infatti il fenomeno, come statuito dall'ordinanza, si «fonda sull'approfittamento di una particolare condizione di debolezza in cui si trovano le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere». Tale lettura riflette quanto osservato nelle correlazioni tra tratta a fini di sfruttamento sessuale e fenomeno migratorio a livello globale.<sup>30</sup> Da una analisi generale del fenomeno emerge quindi una condizione di vulnerabilità sistemica, essenzialmente radicata sulla violenza di genere e sulla subalternità socioeconomica.<sup>31</sup> Questa condizione strutturale può quindi portare al riconoscimento dell'appartenenza delle vittime di tratta a un particolare gruppo sociale caratterizzato da specifici tratti comuni. l'Ordinanza conclude quindi in principio di diritto che, «in particolare, qualora la tratta abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile».

Una volta acclarata l'appartenenza della richiedente protezione vittima di tratta a un determinato gruppo sociale «E' compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere<sup>32</sup>». Questa indagine deve riguardare «il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, o di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta». Su questo punto è utile integrare la lettura dell'Ordinanza con i riferimenti contenuti nelle linee Guida UNHCR di protezione internazionale n. 7<sup>33</sup>, in cui viene ricostruita la natura di tali atti. Si devono infatti distinguere diversi piani. Da un lato è necessario riconoscere come anche vicende vissute nel percorso migratorio ormai concluso, possano produrre in casi di violenza particolarmente atroce, una protratta sofferenza psicologica post-traumatica che renderebbe intollerabile il ritorno nel proprio paese d'origine. In questi casi la precedente persecuzione sta ancora dispiegando le sue conseguenze sull'individuo, rendendone illegittimo il rimpatrio. Ma altrettanto rilevanti sono i rischi di ulteriori nuove violenze legate alle ritorsioni da parti dei trafficanti o a un possibile stigma sociale. Il timore di una emarginazione familiare e sociale rappresenta, secondo le linee guida, un tipo di

<sup>29</sup> Sul punto vedi UNHCR, Linee Guida di protezione internazionale n. 7 “L'applicazione dell'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta”, 2006. Disponibile al link: [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee\\_guida\\_protezione\\_int.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf), par. 15 p. 7

<sup>30</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons 2020 (GLOTIP), January 2021, pp. 50 ss. ([https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTIP\\_2020\\_15jan\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTIP_2020_15jan_web.pdf))

<sup>31</sup> Il concetto di vulnerabilità in particolare era stato ampliato nella normativa Eurounitaria che all'interno della Direttiva 2011/36/UE anti trafficking definisce la vulnerabilità come «una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima».

<sup>32</sup> Secondo la così detta Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2011, *l'espressione «violenza contro le donne basata sul genere» designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (<https://rm.coe.int/1680462537>)

<sup>33</sup> UNHCR, Linee Guida di protezione internazionale n. 7 “L'applicazione dell'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta”, 2006 ([https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee\\_guida\\_protezione\\_int.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf))

timore di persecuzione distinto ma altrettanto fondato rispetto a quello connesso a una prosecuzione della violenza, nell'ambito della tratta in senso stretto, ad opera della rete criminale. Potenzialmente lo stigma peraltro può sfociare in condizioni che contribuiscono comunque ad acuire la vulnerabilità della vittima una volta ritornata nel contesto di provenienza e quindi la sua esposizione a ritorsioni o al rischio di *re-trafficking*.<sup>34</sup>

Dove venga verificata la compresenza di entrambe queste condizioni, ovvero l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale e il rischio attuale di ulteriori atti persecuzione, la protezione adeguata sarà quindi il riconoscimento dello status di rifugiato.

### 3. Coordinamento tra Status di Rifugiato e Protezioni Minori.

L'Ordinanza provvede anche a definire i confini tra le diverse forme di protezione applicabili alle vicende in cui siano riscontrabili degli elementi afferenti alla tratta. La Corte esclude che nelle ipotesi esaminate sopra si possa riconoscere ai richiedenti la protezione sussidiaria, avendo questi diritto alla più ampia tutela garantita dallo Status di rifugiato. Per quanto infatti, «l'atto persecutorio e il danno grave possano consistere materialmente nella stessa azione» l'appartenenza della vittima a un determinato gruppo sociale, destinatario di tali atti, qualifica la natura persecutoria rilevante ai fini del riconoscimento dello status.

Nel caso in cui invece sia stata accertata la vicenda legata alla tratta ma si possa escludere il rischio attuale di atti persecutori in caso di rimpatrio l'Ordinanza conclude affermando in principio di diritto che: «si dovrà valutare se la persona non ha ricevuto il permesso di soggiorno ex ad 18 del D.Igs. 286/1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (...) comparando la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana». La particolare condizione di vulnerabilità, che rappresenta uno dei fattori fondamentali su cui fanno leva l'individuazione e il reclutamento delle vittime nel paese di origine<sup>35</sup> deve essere quindi tenuta in considerazione come elemento fondamentale nella analisi della situazione soggettiva della ricorrente.<sup>36</sup> Si chiarisce quindi lo spazio che la protezione umanitaria può avere non solo, in via residuale, rispetto al conferimento dello Status di rifugiato ma anche rispetto agli altri strumenti previsti dal legislatore nazionale.<sup>37</sup> In questa analisi la decisione si pone nel solco della interpretazione estensiva seguita dalla Corte in merito alla così detta comparazione attenuata, che ha in effetti avuto origine da una analisi della particolare vulnerabilità a cui sono esposte le vittime di tratta tanto nel paese di provenienza quanto durante il percorso migratorio nei paesi terzi.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Ivi p. 8

<sup>35</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, GLOTIP, cit. v. nota 30

<sup>36</sup> La Corte aveva peraltro già riconosciuto recentemente che anche in assenza di una vicenda di tratta *strictu sensu* la necessità di prostituirsi per il «soddisfacimento delle esigenze di vita primarie, non possa configurarsi come libera e volontaria». e che in un caso del genere sussistesse una situazione di vulnerabilità potenzialmente rilevante ai fini della protezione umanitaria v. Cass. Ord. n. 30402/2021, analizzata su questa rivista, in F. Nicodemi, L'identificazione delle vittime di tratta e i confini per il riconoscimento delle diverse forme di protezione. Note a margine dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30402/21 (<https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-identificazione-delle-vittime-di-tratta>)

<sup>37</sup> Ivi Par. 4.

<sup>38</sup> Per una ricostruzione della correlazione tra comparazione attenuata e vulnerabilità delle vittime di tratta v. A. Di Florio, Protezione umanitaria e protezione speciale. La "vulnerabilità" dopo Cass. SU n. 24413/2021, in questa rivista, (<https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione-umanitaria-e-protezione-speciale#nota7>)